

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1509

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICCI, MANZINI, CARPENEDO, FOSCHI,  
PAVAN e DI BENEDETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1993

---

Disciplina dei contratti per l'affidamento di insegnanti nelle  
Scuole superiori per interpreti e traduttori

---

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che nel nostro Paese esistono soltanto due scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori, rispettivamente presso gli atenei di Trieste e di Bologna (quest'ultima con sede a Forlì). Tali Scuole superiori, che hanno *status* giuridico di facoltà, ma godono altresì statutariamente di «autonomia amministrativa, didattica e disciplinare», presentano particolari esigenze didattiche che discendono dalla peculiarità dei compiti formativo-professionali cui esse sono destinate.

In particolare, queste Scuole superiori hanno necessità di ricorrere alla copertura di insegnamenti curricolari mediante contratti in misura e con carattere di continuità maggiori di quanto previsto dagli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per un verso, infatti, la situazione di fatto dei gruppi disciplinari per concorsi della docenza universitaria non permette di reperire le competenze necessarie, in specie per gli insegnamenti di traduzione e di interpretariato, all'interno del corpo docente universitario, rendendo necessario così il ricorso a competenze maturate nel mondo professionale. Dall'altro, per quanto riguarda l'attività di interpretariato, occorre rilevare come essa sia strettamente collegata ad una pratica professionale continuativa e perciò assorbente, senza la quale la capacità professionale declina. Questo, unitamente alle indubbe soddisfazioni economiche assicurate da questa professione quando sia esplicata ai massimi livelli, spiega come non siano numerose le candidature a posti di ruolo di interpretariato sostenute da adeguati titoli di ricerca (fenomeno del

resto constatato anche all'estero presso istituzioni analoghe di più lunghe tradizioni). È pertanto comprensibile come il ricorso a docenti a contratto per le discipline di traduzione e di interpretariato non rappresenti un fenomeno transitorio e relativo solo alle sedi di nuova istituzione, ma sia invece tale da protrarsi nel tempo e da ridursi numericamente solo con estrema gradualità, senza che sia prevedibile una sua totale scomparsa.

Appare, pertanto, indispensabile procedere ad una diversa regolamentazione degli insegnamenti a contratto, senza la quale le Scuole superiori per interpreti e traduttori si trovano e si troveranno sempre in gravissime difficoltà.

Va sottolineato come il provvedimento legislativo qui proposto si riferisca con le motivazioni accennate unicamente alle Scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori e come esso non comporti aggravii di spese rispetto alla situazione attuale, ma solo una semplificazione e una razionalizzazione della gestione didattica di queste particolari istituzioni universitarie, che sia ordinata e adeguata ai loro compiti.

Il disegno di legge prevede che le Scuole superiori per interpreti e traduttori siano autorizzate a stipulare, per insegnamenti tabellari, contratti di diritto privato annuali, rinnovabili, in deroga agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Tali contratti sono stipulabili in misura non superiore al 50 per cento degli insegnamenti tabellari, con esperti con pluriennale esperienza professionale in centri ed enti pubblici o privati, nazionali e internazionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Allo scopo di corrispondere alle esigenze formative e professionali di tipo specialistico degli studenti, le Scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori, attivate presso le università degli studi, sono autorizzate a stipulare, per l'affidamento degli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico, contratti di diritto privato annuali rinnovabili, anche in deroga agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati, in numero non superiore al 50 per cento degli insegnamenti tabellari e nei limiti delle risorse a disposizione della Scuola, con studiosi ed esperti che abbiano maturato pluriennali esperienze professionali in centri ed enti, pubblici o privati, nazionali e internazionali, su deliberazione del comitato direttivo della Scuola e secondo modalità determinate dal comitato direttivo medesimo.